

REGOLAMENTO RECANTE NORME DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SPESE IN ECONOMIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.

Articolo 1 - (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso al sistema di spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Resta ferma, per i lavori in economia, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Articolo 2 - (Area e forme della procedura)

1. Il ricorso al sistema di spese in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna Amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, l'esecuzione in economia può essere effettuata:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
3. Nell'amministrazione diretta i servizi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
4. Nel cottimo fiduciario le forniture ed i servizi sono acquisiti mediante affidamento a persone o imprese.

Articolo 3 - (Limiti d'importo)

1. Le procedure in economia per la fornitura di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 DSP, con esclusione dell'IVA, salvo quanto previsto in ordine ai limiti d'importo per il settore della difesa dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.
2. Nessun servizio o fornitura può essere artificiosamente frazionato.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Articolo 4 - (Responsabile del Servizio)

1. Le Amministrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuati da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Articolo 5 - (Svolgimento della procedura)

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario le Amministrazioni richiedono almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Il cottimo fiduciario deve essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi. La lettera d'ordinazione di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità d'esecuzione e di assistenza, nonché la firma di accettazione da parte dell'assuntore.
3. Si può ricorrere alla trattativa diretta nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 €, con esclusione dell'IVA.
4. Il limite di importo di cui al comma 3 è elevato a 40.000 €, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate le categorie di beni e servizi per la cui acquisizione od esecuzione si ricorre a trattativa diretta in relazione alla dichiarazione di segretezza nell'interesse della sicurezza dello Stato, nonché le eventuali, ulteriori formalità procedurali da pretermettere.

Articolo 6 - (Scelta del contraente e mezzi di tutela)

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione procede, previa diffida, all'esecuzione in danno, salvo il ricorso agli altri mezzi di tutela, se ritenuti più efficaci.

Articolo 7 - (Casi particolari)

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a) scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) completamento non previsto dai contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione;
 - c) nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 8 - (Verifica della prestazione)

1. I prodotti e servizi acquisiti sono soggetti alle verifiche ed ai collaudi entro venti giorni dalla acquisizione o esecuzione.

2. Per le spese di importo non superiore a 20.000 €, con esclusione dell'IVA, il collaudo si intende assolto mediante apposizione del visto di regolarità sulle fatture.
3. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
4. Il collaudo o l'attestazione della regolare esecuzione non può essere effettuato da impiegati che abbiano sorvegliato o diretto l'esecuzione stessa.

Articolo 9 - (Termini di pagamento)

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 10 - (Procedure contabili)

1. Al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Articolo 11 - (Disposizioni di coordinamento)

1. I richiami, contenuti in disposizioni normative, a regolamenti abrogati a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto od a regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si intendono riferiti al presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono analoghe disposizioni della normativa sui contratti e sulla contabilità di Stato richiamate da specifiche norme ai fini della disciplina dei procedimenti per le spese in economia.
3. Si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento i richiami alla disciplina sui procedimenti di spese in economia, operati da disposizioni relative all'autonomia di enti ed organismi pubblici.
4. Per gli organismi diversi da quelli di cui all'articolo 1, il limite di importo non può eccedere 200.000 € ovvero il diverso importo fissato dalla normativa comunitaria in materia.
5. Ai fini della disciplina del sistema in economia delle Camere di commercio, il provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 1, è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. I procedimenti per le spese in economia delle strutture generali istituite nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono disciplinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 12 - (Ulteriore ambito di applicazioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi anche alle amministrazioni pubbliche non statali, ove tali amministrazioni così dispongano nell'ambito della propria autonomia e non aderiscano al sistema convenzionale di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Articolo 13 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, può farsi ricorso al sistema di spese in economia previsto dalla previgente disciplina regolamentare in materia.

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure di spese in economia relative all'impiego dei militari italiani in missioni ed operazioni all'interno ed all'esterno del territorio nazionale, disciplinate ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4-quater del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.

Articolo 14 - (Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
 - a) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 2000, n. 421; i commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120;
 - b) gli articoli da 9 a 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, n. 550;
 - c) l'articolo 43 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287;
 - d) il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 389;
 - e) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
 - f) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;
 - g) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
 - h) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;
 - i) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
 - j) il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1991, n. 354;
 - k) il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 523;
 - l) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
 - m) il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 450;
 - n) gli articoli 61 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451;
 - o) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
 - p) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
 - q) il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746;
 - r) gli articoli da 55 a 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;
 - s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
 - t) il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
 - u) il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 464;

- v) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90, ad eccezione dell'articolo 13;
- w) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1984, n. 830;
- x) il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 721;
- y) il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939;
- z) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 571;
- aa) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 469;
- bb) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1977, n. 359, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1980, n. 393;
- cc) gli articoli da 131 a 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
- dd) il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, n. 967, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1989, n. 343;
- ee) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1481;
- ff) il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1965, n. 993;
- gg) il regio decreto 6 aprile 1933, n. 805;
- hh) l'articolo 12 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
- ii) l'articolo 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452;
- jj) il comma 1 dell'articolo 61, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, limitatamente alle parole: "o ad economia" e il comma 3 dello stesso articolo limitatamente alle parole: "o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia"; l'articolo 121 del medesimo regio decreto limitatamente alle parole: "o in economia";
- kk) l'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sono altresì abrogate le disposizioni, relative al sistema di spese in economia di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116.

Articolo 15 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Articolo 1 - (Oggetto del regolamento)1

Articolo 2 - (Area e forme della procedura).....1

Articolo 3 - (Limiti d'importo).....1

Articolo 4 - (Responsabile del Servizio)	1
Articolo 5 - (Svolgimento della procedura)	2
Articolo 6 - (Scelta del contraente e mezzi di tutela)	2
Articolo 7 - (Casi particolari)	2
Articolo 8 - (Verifica della prestazione)	2
Articolo 9 - (Termini di pagamento)	3
Articolo 10 - (Procedure contabili)	3
Articolo 11 - (Disposizioni di coordinamento)	3
Articolo 12 - (Ulteriore ambito di applicazioni)	3
Articolo 13 - (Disposizioni transitorie e finali)	3
Articolo 14 - (Abrogazioni)	4
Articolo 15 - (Entrata in vigore)	5